

**CONTRATTO**

**relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Centro Olimpico "Matteo Pellicone", in concessione alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arte Marziali – F.I.J.L.K.A.M., sito in Via dei Sandolini 79, Roma, rientranti tra gli interventi finanziati dal fondo "Sport e Periferie", istituito dall'art. 15 del D.L. 185/2015 recante "Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane", convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016. R.A.036/21/PN – CIG: 8891970DC3 - CUP: J87H21006660005.**

**TRA**

**SPORT E SALUTE S.P.A.** con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis, 15, C.F., P.IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07207761003, in persona del Presidente e Amministratore delegato, Avv. Vito Cozzoli, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità anche solo "**Committente**"),

**E**

**RAGIONE SOCIALE IMPRESA** con sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e Legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo "**Fornitore**");

**[OVVERO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI]**

**RAGIONE SOCIALE IMPRESA** con sede legale in \_\_\_\_\_,

Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e Legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo “Fornitore”)  
(di seguito congiuntamente anche le “Parti”)

### PREMESSO

- a) che l'art. 15 del decreto-legge del 25 novembre 2015, n. 185, recante "Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane", convertito con modificazioni dalla legge del 23 gennaio 2016, n. 9, ha istituito il Fondo "Sport e Periferie" da trasferire al CONI;
- b) che il Fondo è finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi

con destinazione all'attività agonistica nazionale localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e alla diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

**c)** che in ottemperanza a quanto previsto all'art. 15 comma 3 del suindicato decreto, in data 10 dicembre 2015, il CONI ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il Secondo Piano Pluriennale degli interventi, che è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2018;

**d)** che il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto all'art. 1 comma 28 che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, sono trasferite alla società Sport e Salute S.p.A., la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti”*;

**e)** che il sopracitato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2018, all'art. 3, comma 1, prevede che Sport e salute, in quanto subentrata al CONI nella gestione del Fondo, o un soggetto dalla stessa delegato, provvederà alla realizzazione degli interventi individuati nel Piano;

**f)** che tra gli interventi ricadenti nel “Secondo Piano Pluriennale”, con risorse a valere sul Fondo “Sport e Periferie”, in attuazione al DPCM 22 ottobre 2018, vi è l'intervento denominato *“Interventi di manutenzione straordinaria del*

*Centro Olimpico "Matteo Pellicone"* proposto dalla FIJLKAM - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arte Marziali;

**g)** che per la realizzazione di tale intervento Sport e salute S.p.A., e la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arte Marziali – F.I.J.L.K.A.M. hanno sottoscritto rispettivamente in data 17 e 18 dicembre 2020 l'Accordo Interventi Fondo Sport e Periferie con il quale le Parti hanno definito i termini della reciproca collaborazione;

**h)** che con riferimento all'intervento in oggetto, Sport e salute S.p.A. assume la funzione di Stazione Appaltante, curando gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara per la selezione dell'impresa affidataria dei lavori in oggetto, e provvedendo alla conseguente stipulazione del contratto ed esecuzione dello stesso;

**i)** che il Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente dettati dal D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 (di seguito, per brevità, anche solo "D.Lgs.50/2016"), ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Centro Olimpico "Matteo Pellicone", in concessione alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arte Marziali – F.I.J.L.K.A.M., sito in Via dei Sandolini 79, Roma, attraverso una Procedura negoziata sottosoglia indetta dal Committente con Lettera di Invito Prot. n. \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo "Procedura" o "Gara");

**j)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, e secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;

**k)** che il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, al controllo sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione;

**l)** che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs.50/2016;

**m)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal progetto esecutivo posto a base, dal Capitolato speciale d'appalto e suo allegato integrativo (d'ora in poi anche solo "Capitolato speciale d'appalto") nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

**n)** che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse :

- la garanzia definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

- la garanzia definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

- la Polizza CAR/RCT, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_, con un massimale pari all'importo del contratto, a copertura dei danni materiali e diretti subiti dal Committente a causa del danneggiamento o

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e con un massimale pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) unico per sinistro per la responsabilità civile da danni causati a terzi (RCT) in relazione ai lavori assicurati, che si siano verificati durante l'esecuzione degli stessi;

- la polizza di responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") rilasciata dalla Compagnia \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_, per tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei Lavori, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di 1.500.000,00 per persona infortunata **[OPPURE, IN ALTERNATIVA IN CASO DI POLIZZA STIPULATA DALL'AZIENDA PER LA SUA GLOBALE ATTIVITÀ, GIÀ ATTIVATA]** polizza stipulata dall'azienda per la sua globale attività, già attivata, e contraddistinta al n. \_\_\_\_\_ sottoscritta in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ e corredata da relativa appendice a copertura dei lavori oggetto del presente contratto, conforme alle condizioni nonché ai limiti sopra riportati nella documentazione di gara;

**o) [SE NON DISPONIBILE ANTIMAFIA E L'APPALTO E' URGENTE O SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA]** che stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto oggetto della procedura **[OVVERO, NEL CASO IN CUI SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA]** che, essendo decorsi 30 gg dalla richiesta della comunicazione Antimafia, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 88 del D.Lgs. 159/2011; l'eventuale esito negativo delle predette verifiche darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto;

**p) [IN PRESENZA DI INFORMATIVA/COMUNICAZIONE**

**ANTIMAFIA LIBERATORIA]** che si è proceduto ai sensi di quanto stabilito all'art. 3 del D.L. n. 76/2020, così come convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva e, pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 88 del D.Lgs.159/2011, si procederà alla risoluzione di diritto del presente contratto

**Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare:**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI**

**1.** Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse di cui sopra, gli eventuali Allegati e, sebbene non allegati, i seguenti documenti:

- 1) Lettera di Invito, e relativi allegati, accettati dal Fornitore in sede di gara (comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti);
- 2) Progetto Esecutivo, comprensivo dagli elaborati progettuali, economici, grafici e descrittivi, nonché del Capitolato Speciale–Parte Tecnica, del Piano di Sicurezza e Coordinamento unitamente al computo della sicurezza e del Cronoprogramma; 3) Capitolato speciale d'appalto/parte amministrativa e relativo allegato integrativo; 4) la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica ed economica presentate in gara.

**2.** L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a)** dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali Allegati, e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al precedente comma 1;

**b)** dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**c)** dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, per quanto non abrogato;

**d)** dal D.M. 19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. – di seguito denominato “Capitolato Generale” - per quanto non abrogato;

**e)** dal Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

**f)** dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

**g)** dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il Committente;

**h)** dal codice civile;

**i)** dal Codice Etico del Committente.

**3.** Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Committente, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dal Committente.

**4.** Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e

norme pro tempore applicabili in relazione all'oggetto del presente Contratto, comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.

## **Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

**1.** Con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente affida al Fornitore, che accetta e si impegna ad eseguire, i lavori di manutenzione straordinaria del Centro Olimpico "Matteo Pellicone", in concessione alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arte Marziali – FIJLKAM, come meglio descritto nel progetto esecutivo posto a base di gara, e nel Capitolato speciale d'appalto.

**2.** Il Fornitore si impegna ad eseguire i lavori oggetto dell'affidamento in conformità al progetto esecutivo a base di gara, e secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti nella documentazione di gara nonché nell'offerta presentata in sede di gara.

**3.** Il Fornitore, altresì, si impegna ad eseguire l'intera opera, comprensiva delle eventuali migliorie offerte e accettate dal Committente, in modo conforme, integrabile e congruo con lo stesso progetto a base di gara e con le relative normative vigenti.

**4.** Le eventuali migliorie offerte, qualora valutate positivamente e accettate dal Committente, costituiscono un obbligo contrattuale del Fornitore e non comportano alcun aumento del corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara, ma sono comprese nel corrispettivo contrattuale; la mancata esecuzione costituirà, comunque, grave inadempimento contrattuale.

Il progetto aggiornato con quanto proposto in fase di offerta, sviluppato a livello costruttivo, rispettando gli stessi margini di sicurezza e i requisiti

prestazionali minimi previsti dai documenti di gara, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Committente, costituisce il “progetto a base di contratto”, rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà rivendicare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, né di maggiori tempi di esecuzione, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dal Committente.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore delle proposte descritte in sede di offerta, il Direttore Lavori applica al Fornitore stesso detrazioni pecuniarie, in sede di emissione degli stati d'avanzamento, nella misura stabilita all'art 35 dell'allegato integrativo alla capitolato speciale d'appalto. In caso di reiterata inosservanza di quanto proposto in sede di offerta, il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

### **Art. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI**

1. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del presente Contratto è l'arch. Marco Ducci

2. Il Direttore dei Lavori è \_\_\_\_\_ (email: \_\_\_\_\_), che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale del Committente verso il Fornitore per la gestione del presente Contratto.

3. L'indirizzo PEC per effettuare comunicazioni al Direttore dei lavori è il seguente:

### **Art. 4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL FORNITORE**

1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del Contratto” il proprio dipendente Sig. \_\_\_\_\_, che rivestirà il ruolo di interfaccia

ufficiale del Fornitore verso il Committente per la gestione del presente Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte del Committente. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede \_\_\_\_\_, numero telefono cellulare \_\_\_\_\_, numero telefono fisso \_\_\_\_\_, numero fax \_\_\_\_\_ ed indirizzo PEC \_\_\_\_\_.

3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare al Committente, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 5 - VALORE DELL'APPALTO**

1. Il Corrispettivo complessivo per l'esecuzione dei lavori, al netto del ribasso del \_\_\_\_\_%, come risultante dall'offerta del Fornitore, è pari a € \_\_\_\_\_+ IVA, ed è determinato come segue:

€ \_\_\_\_\_+IVA, per l'esecuzione dei lavori a corpo;

€ \_\_\_\_\_+IVA, per i costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso. Tale importo, sarà corrisposto al Fornitore in relazione all'effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e verrà corrisposto in proporzione su ogni stato di avanzamento lavori.

2. L'importo sopra indicato si intende comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali, secondo quanto specificato nel presente atto.

3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

4. Nel corrispettivo sopra indicato per l'esecuzione dei lavori s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare tutte le opere complete, finite a regola d'arte e ultimate in modo che le stesse possano essere utilizzate per lo scopo a cui sono destinate, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto posto a base di gara.

5. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dal Fornitore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs.50/2016 nonché all'art. 8 del D.M. 49/2018.

In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi.

#### **Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE ED EVENTUALI OPZIONI**

1. Il Contratto decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori, disposto con le modalità ed alle condizioni e termini di cui al Capitolato speciale d'appalto.

2. Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori compresi nell'appalto, completamente ultimati a perfetta regola d'arte, resta fissato in giorni \_\_\_\_\_ naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come evidenziato nel cronoprogramma ridotto di \_\_\_\_\_

giorni rispetto ai 180 (centottanta) previsti dall'art.19 dell'allegato integrativo al capitolato speciale d'appalto, così come da codesto Fornitore offerto in sede di gara e ribadito anche mediante la sottoscrizione del presente contratto;

### **3. [SOLO SE PREVISTA ESECUZIONE ANTICIPATA]**

Con la firma del Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle medesime a decorrere dal \_\_\_\_\_ come risultante da verbale di consegna lavori, sino alla data della stipula.

**4.** Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021.

**5.** Nel corso dell'esecuzione del Contratto il Committente si riserva la facoltà di chiedere - e il Fornitore ha l'obbligo di accettare - agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

**6.** Il Committente si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs.50/2016.

## **Art. 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE**

**1.** Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad

eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

**2.** Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara, nel Capitolato speciale d'appalto-Parte amministrativa e Parte Tecnica e nell'Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, nonché nel Contratto e negli eventuali Allegati, nonché delle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte del Committente o Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto e nei documenti contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo art. 18 ("Risoluzione del Contratto").

**3.** Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel progetto esecutivo a base di gara, eventualmente migliorate in Offerta tecnica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

**4.** Il Fornitore ha l'obbligo, a proprie spese e prima della consegna dei lavori, di redigere e trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

Il Fornitore dovrà, altresì, redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.M.

n.49/2018, e nel rispetto dell'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto.

**5.** Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.

**6.** Durante l'esecuzione dei lavori il Fornitore dovrà attenersi scrupolosamente sia alle norme e prescrizioni contenute nel piano di sicurezza sia alle indicazioni che verranno impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Le violazioni del piano da parte del Fornitore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

**7.** Il Fornitore si impegna espressamente a:

**a)** impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto, secondo quanto specificato nel presente atto e negli eventuali Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

**b)** rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

**c)** predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli eventuali Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

**d)** predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli

relativi alla sicurezza e riservatezza;

**e)** nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;

**f)** comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

**g)** non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni contrattuali;

**h)** manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

**i)** realizzare tutti gli approntamenti di sicurezza, nel rispetto del PSC;

**j)** eseguire l'impianto di cantiere;

**j)** ottemperare alla fedele esecuzione del progetto e agli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che i lavori risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al Progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

**k)** adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Committente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle

specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

**l)** rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016;

**m)**a uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Committente.

**8.** Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.

**9.** Il Fornitore si obbliga affinché il personale destinato all'esecuzione dei lavori, per numero e qualifica, risulti adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma, nonché idoneo e qualificato per i compiti affidatigli, con specifica formazione in funzione del tipo di lavorazione da svolgere.

**10.** Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

**11.** Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

**12.** Il Fornitore si obbliga a:

a) dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;

b) garantire le prestazioni contrattuali ne/i luogo/hi indicati nel Capitolato Speciale d'appalto.

**13.** Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

**14.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 ("Risoluzione del Contratto").

#### **Art. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO**

**1.** Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

**2.** Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle

località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10, e all'art. 97 del D.Lgs.50/2016.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**.

6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 ("Risoluzione del Contratto"), fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**), il Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le

inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

**8.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**), di cui al periodo precedente, il Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016**[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**

**9.** Se applicabile il Fornitore è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 17-bis, primo comma, del D.lgs 09 luglio 1987, n. 241 (introdotto dal D.L. n. 124/2019).

#### **Art. 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

**1.** Il Fornitore ha l'obbligo di:

**a)** comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

**b)** comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute

modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

**2.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”).

#### **Art. 10 - VERIFICHE ISPETTIVE**

**1.** Il Committente avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, nel corso delle varie fasi dei lavori, controlli sull'andamento dei lavori e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, anche in ragione di quanto stabilito nel progetto esecutivo, nel Capitolato speciale d'appalto; le predette verifiche ispettive possono essere eseguite dal Committente anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del Contratto.

**2.** Le verifiche ispettive possono riguardare:

**a)** le prescrizioni previste nel progetto esecutivo, nonché nel Capitolato speciale d'appalto, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;

**b)** gli aspetti/requisiti attinenti ai lavori e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;

**c)** tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

**3.** Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta

esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

**4.** E' obbligo del Fornitore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. Il Committente avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, il Fornitore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Committente.

**5.** La verifica di conformità sarà svolta dal Committente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016.

**6.** Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se i risultati che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte ed in modo conforme alle prescrizioni del progetto esecutivo e dell'Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

**7.** Il Committente ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 ("Risoluzione del Contratto").

#### **Art. 11 - LIVELLI DI SERVIZIO**

**1.** Il Fornitore si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del Contratto secondo i livelli stabiliti nel progetto esecutivo posto a base di gara nonché nell'offerta tecnica formulata in sede di gara completo delle migliorie tecniche proposte.

#### **Art. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

**1.** Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati, le notizie e le

informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.

3. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

5. Il Fornitore, previa comunicazione al Committente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con il Committente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

#### **Art. 13 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI**

Il prezzo per l'esecuzione dei lavori rimane fisso ed immutato per tutta la durata contrattuale, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità,

facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

#### **Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

**1.** Il pagamento del corrispettivo avverrà in base a rate di acconto corrisposte per stati di avanzamento lavori di importo non inferiore ad € 500.000,00, al netto del ribasso unico percentuale offerto e delle ritenute prescritte per legge..

In occasione di ciascun SAL saranno contabilizzati e riconosciuti gli oneri di sicurezza in misura proporzionale ai lavori eseguiti.

Sull'importo di ogni SAL sarà applicata la trattenuta dello 0,50% a garanzia degli obblighi di cui all'art. 105, comma 10, del D.Lgs.50/16 nonché la detrazione degli acconti corrisposti in precedenza.

**2.** Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipula del contratto.

**3.** Il pagamento di ogni fattura sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa.

**4.** E' dovuta al Fornitore una somma, a titolo di anticipazione pari a 20 % del valore del Contratto (al netto delle somme non impegnative e vincolanti per il Committente), da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la

rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente e in rate costanti in occasione di ciascun SAL.

**5.** La fattura può essere emessa solo dopo aver ricevuto l'Ordine di acquisto SAP da parte della Direzione Acquisti del Committente.

**6.** In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

**7.** Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) al Committente, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: UFEEXY.

**8.** Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Gara – < CIG >
- Numero Ordine di Acquisto – OdA
- Codice CUP

**9.** Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, il Committente rientra nell'ambito di applicazione dello split payment. Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti del Committente, le relative fatture emesse:

- a)** dovranno riportare l'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti" ovvero "split payment" - "art. 17-ter D.P.R. 633/72";
- b)** dovranno esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente dal Committente all'Erario.

**10.** Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- a)** che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- b)** per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA, CIG e CUP relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG/CUP, mancata indicazione della scissione dei pagamenti ecc.);
- c)** per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

**11.** Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione delle prestazioni Contrattuali; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 ("Risoluzione del Contratto").

**12. [NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI]** Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**1.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**2.** Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore, il subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

**7. [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN****SEDE DI GARA]** Il Direttore dei Lavori verificherà che nei contratti di

subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita

clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge.

**8.** Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a

trasmettere al Direttore dei lavori, oltre alle informazioni di cui all'art. 105,

comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione

resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove

predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola

con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che il Direttore dei

lavori si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto

attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti

stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna

determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

**9.** Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti

pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di

cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario,

eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no

riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad

utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al

Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i

dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso

comunicato.

**Art. 16 - TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Art. 17 - PENALI**

1. Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel presente Contratto, nella documentazione di gara nonché nell'offerta tecnica presentata da Fornitore in sede di partecipazione alla procedura di appalto, comporta l'applicazione delle penali indicate nell'articolo 35 dell'allegato integrativo al capitolato speciale d'appalto cui si rinvia.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l'applicazione

delle penali stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto dal Committente mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

**3.** In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

**4.** Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente a giustificare l'inadempienza, il Committente può insindacabilmente applicare al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato speciale d'appalto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

**5.** Il Committente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

**6.** Il Committente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

**7.** La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**8.** Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Committente può risolvere di diritto il presente

Contratto ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”), fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**1.** Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

**a)** il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

**b)** sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle modificazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo art. 106;

**c)** sono state superate le soglie fissate dal Committente negli atti di gara nel caso di modificazioni non sostanziali di cui all’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016;

**d)** sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle modificazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 106;

**e)** il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione della gara, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, D.Lgs.50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara stessa;

**f)** il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della gara, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs50/2016 e secondo le linee guida A.N.AC.;

**g)** la gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

**h)** qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

**i)** mancato rispetto delle condizioni di esecuzione contrattuale associate ai punteggi riconosciuti in base all'offerta tecnica, accertata e contestata dal Committente, per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale;

**j)** qualora il Fornitore, in esecuzione del presente Contratto, offra o fornisca prodotti, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della gara;

**k)** mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 22 ("Garanzia definitiva") eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;

**l)** azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi dell'art. 29("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore");

**m)** nei casi di cui agli artt. 10 ("Verifiche Ispettive"), 12 ("Obblighi di riservatezza"), 14 ("Fatturazioni e pagamenti"), 15 ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), 16 ("Trasparenza"), 17 ("Penali"), 20 ("Subappalto"), 22 ("Garanzia definitiva"), 23 ("Manleve e polizza assicurativa"), 24 ("Divieto di

cessione del contratto e dei crediti”), 27 (“Codice Etico e Modello organizzativo”), 29 (“Marchi, Brevetti industriali e diritti d’autore”), 32 (“Tutela della privacy e trattamento dei dati personali”) del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato speciale d’appalto e dai suoi allegati;

**n)** applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art.17 (“Penali”) del presente Contratto;

**o)** nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

**p)** qualora il Fornitore disattenda gli obblighi contrattuali richiamati dal capitolato speciale d’appalto e nelle ipotesi delle ulteriori fattispecie indicate al paragrafo 38 del capitolato;

**q)** nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall’articolo 21-nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241.

**2.** Il Committente deve risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

**a)** qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione (SOA) per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

**b)** qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

c) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

**3.** Il Committente, quando accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza

che il Fornitore abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

**4.** Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi del presente articolo, fermo restando il pagamento delle penali.

**5.** In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dal Committente, per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi del presente articolo, e di incamerare definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

**6.** Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

**7.** In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di

escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 19 - RECESSO**

**1.** Le Parti convengono che il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi disciplinati dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

**2.** Inoltre, il Committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Committente stesso, che incidano sull'esecuzione del Contratto.

**3.** Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Committente potrà recedere dal Contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Committente delle prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

**Art. 20 - SUBAPPALTO****[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]**

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà.

2. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dei lavori prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

**[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]**

3. Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al \_\_\_\_% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_

4. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs.50/2016. Resta fermo che, ai sensi di quanto disposto dall'art.105, comma 1, del D.Lgs.50/2016, non può essere affidata a terzi in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto l'esecuzione delle prestazioni indicate nella documentazione di gara che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore.

La categoria prevalente OG1 potrà essere subappaltata solo per il 49,99 % del

suo importo, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs.50/2016 come modificato dal Decreto Semplificazioni.

**5.** Il Fornitore si impegna a trasmettere al Direttore dei Lavori, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

**a)** l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

**b)** dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla Lettera di invito, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84

**c)** dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

**d)** documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

Il contratto di subappalto dovrà altresì essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, ed indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici

**6.** In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta

richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

**7.** I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Committente revocherà l'autorizzazione.

**8.** Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

**9.** Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto).

**10.** Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Direttore dei lavori provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

**11.** Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Committente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

**12.** Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

**13.** Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di

regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

**14.** Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c), del D.Lgs. 50/2016.

**15.** Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

**16.** Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del Direttore dei Lavori, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni nell'ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del pagamento, l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore.

**17.** L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

**18.** In caso di inadempimento da parte del Committente agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi del precedente art. 18 ("Risoluzione del Contratto"), salvo il diritto al risarcimento del danno.

**19.** Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105

del D.Lgs.50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dei Lavori prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

**20.** Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

#### **Art. 21 - SUBCONTRATTO**

**1.** Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Direttore dei lavori, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- a) il nome del sub-contraente;
- b) l'importo del sub-contratto;
- c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

**2.** Il Fornitore deve inoltre comunicare al Direttore dei Lavori le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

#### **Art. 22 - GARANZIA DEFINITIVA**

**1.** A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari

ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) in favore del Committente, e [IN

**CASO DI RTI**] presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

**2.** In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nell'art. 18 ("Risoluzione del Contratto"), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

**3.** La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

**a)** l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;

**b)** il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.

**4.** La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

**5.** La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto

Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

6. La garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del precedente art. 18 ("Risoluzione del Contratto").

#### **Art. 23 - MANLEVE E POLIZZE ASSICURATIVE**

1. Il Fornitore risponde come del fatto proprio dell'operato dei propri dipendenti, collaboratori, subappaltatori [**SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA**], sub-contraenti, e si obbliga a tenere il Committente manlevato ed indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità comunque connessa, conseguente o derivante dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad esonerare il Committente da qualsiasi tipo di responsabilità o molestie, verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza

dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore.

**3.** In particolare, senza che ciò escluda eventuali altre domande o azioni, la manleva comprende ogni domanda di risarcimento di danni o di pagamento di indennizzi per effetto di pregiudizi di qualsiasi genere (lesioni, danneggiamento, danno d'immagine, ecc.) comunque subiti da persone, animali o cose verificatisi per effetto della condotta attiva o omissiva del Fornitore o di soggetti terzi del cui operato quest'ultimo debba rispondere, nonché le spese di assistenza legale eventualmente sostenute dal Committente in relazione a tali domande.

**4.** A fronte degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha stipulato la Polizza CAR/RCT e la polizza di responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO"), conformi ai requisiti indicati nella Documentazione di gara

**5.** La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Sport e Salute da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

**6.** Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 4, il Contratto si risolve di diritto, ai sensi del successivo art. 18 ("Risoluzione del Contratto"), con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**7.** Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o

non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 4.

**8.** Qualora il Fornitore non provveda al pagamento del premio assicurativo, il Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, ferma restando la possibilità del Committente di incamerare la garanzia definitiva a copertura di quanto versato e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

**9.** Le garanzie di cui al comma 4 del presente articolo, prestate dal Fornitore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

#### **Art. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

**1.** E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016.

**2.** E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, fatta salva eventuale espressa autorizzazione del Committente. In tale ipotesi, si applica la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 nonché le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**3.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 18 ("Risoluzione del Contratto").

**Art. 25 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

**Art. 26 - SCIOPERO DEL PERSONALE**

1. In caso di sciopero del personale il Fornitore dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del Contratto e comunque dovrà essere assicurato un servizio di emergenza.

2. In caso di inottemperanza il Committente può procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

3. Ogni sciopero dovrà essere comunicato dal Fornitore al Committente con un anticipo di almeno 7 giorni.

4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

**Art. 27 - CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO**

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico del Committente consultabile sul sito internet dello stesso e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e il Committente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di

riservatezza di cui al Codice Etico dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i due anni successivi alla risoluzione del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuta.

**2.** Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna:

**a)** ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;

**b)** ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Committente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, per le parti di pertinenza del Fornitore e così come verrà reso disponibile dal Committente all'atto della stipula.

**3.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente art. 18 ("Risoluzione del Contratto").

#### **Art. 28 - ONERI E TASSE**

**1.** Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri (se previsti) di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

#### **Art. 29 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

**1.** Il Fornitore prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun

modo l'utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi del Committente.

**2.** Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore e si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

**3.** Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

**4.** Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma 2 promossa nei confronti del Committente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 18 ("Risoluzione del Contratto"), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

#### **Art. 30 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE**

**1.** Al presente Contratto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

**2.** Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in

via esclusiva il Foro di Roma.

3. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Fornitore è quello riportato in epigrafe.

### **Art. 31 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso; il Committente tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, in adempimento agli obblighi di legge, i dati di contratto ed

alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate.

5. Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte del Committente al Fornitore di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.

**Art. 32 - CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.

2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

Sport e salute S.p.A.

Il Fornitore

Il Presidente e Amministratore

Il Rappresentante legale

delegato

Avv. Vito Cozzoli

\_\_\_\_\_

[Documento informatico firmato

[Documento informatico firmato

digitalmente ai sensi del D.P.R. 28

digitalmente ai sensi del D.P.R.

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.	28 dicembre 2000, n. 445, del
7 marzo 2005, n.82 e norme	D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e
collegate]	norme collegate]

ALLEGATO AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO OLIMPICO “MATTEO PELLICONE”, IN CONCESSIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTE MARZIALI – F.I.J.L.K.A.M., SITO IN VIA DEI SANDOLINI 79, ROMA, RIENTRANTI TRA GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO “SPORT E PERIFERIE”, ISTITUITO DALL’ART. 15 DEL D.L. 185/2015 RECANTE “MISURE URGENTI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NELLE PERIFERIE URBANE”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 9 DEL 22 GENNAIO 2016 R.A.036/21/PN – CIG: 8891970DC3 - CUP: J87H21006660005

#### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati:

Art. 5 - VALORE DELL’APPALTO; Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE;;  
Art. 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE;  
Art. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO; Art. 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE; Art.

10 - VERIFICHE ISPETTIVE; Art. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA;  
Art. 13 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI; Art. 14 - FATTURAZIONE E  
PAGAMENTI; Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; Art.  
16 – TRASPARENZA; Art. 17 – PENALI; Art. 18 - RISOLUZIONE DEL  
CONTRATTO; Art. 19 -RECESSO; Art. 20 – SUBAPPALTO; Art. 21 –  
SUBCONTRATTO; Art. 22- GARANZIA DEFINITIVA; Art. 23 -  
MANLEVE E POLIZZA ASSICURATIVA; Art. 24 - DIVIETO DI  
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI Art. 27 - CODICE ETICO  
E MODELLO ORGANIZZATIVO; Art. 29 - MARCHI, BREVETTI  
INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE Art. 30 - FORO COMPETENTE E  
DOMICILIO DEL FORNITORE;

Il Fornitore

Roma  
li \_\_\_\_\_

Il Rappresentante legale

\_\_\_\_\_  
[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]